



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 29/04/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 30 marzo 2010, n. 49

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,37 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ginosa (Ta) denominato "Marinella", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Fotouno S.r.l., con sede legale in Torino (To).

Il giorno 30 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Fotouno S.r.l., con nota prot. n. 38/1802 del 24.02.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,15 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ginosa (Ta) denominato "Marinella";

il progetto oggetto della presente determinazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 31 del 21 ottobre 2008, non è soggetto alla verifica di assoggettabilità VIA in quanto la potenza elettrica nominale è inferiore a 10 MWe;

con nota prot. n. 9405 del 09.09.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 08 ottobre 2009;

con nota prot. n. 13071 del 01.12.2009 è stata convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 18 Dicembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi nelle conferenze di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 10633 del 27.09.2009, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in progetto. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Fotouno S.r.l.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 16696 del 07.10.2009, rilascia nulla osta, sotto il profilo paesaggistico in quanto l'area non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 6500 del 28.05.2009, rilascia nulla osta a condizione che:
 - Tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimento di terreno dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo accreditato presso questa Soprintendenza;
 - nel caso di rinvenimenti di livelli o di strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per gli accertamenti e le determinazioni di competenza di questo ufficio;
 - l'inizio lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questo ufficio;
 - l'onere finanziario per l'attività di sorveglianza e gli eventuali accertamenti archeologici e sopralluoghi di personale tecnico-scientifico è a carico della società esecutrice.
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 14883 del 21.09.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto in quanto l'attività non risulta elencata tra quelle soggette alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e al D.P.R. 689/1959, e quindi non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 37/1998 e agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 547/1955. Si precisa che devono

- comunque essere rispettate le norme di sicurezza di cui alle Circolari Ministeriali n. 52/1982 e 46/1982;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione P.U.T.T., prot. n. 4244 del 02.03.2010 rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; si rileva che l'intervento ricade in un terreno classificato in classe VI secondo la Land Capability Classification (LCC). I caviddotti interrati interessano un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P. Questo servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con P.U.T.T./P. Ad ogni buon conto, rilevato che l'area è ubicata in prossimità degli ATD "Zone Archeologiche" (Tratturo) e "Corsi d'Acqua" l'impianto dovrà comunque essere realizzato nelle aree esterne alle aree annesse ai suddetti ATD.
 - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, prot. n. 24425 del 19.06.2009 comunica Nulla Osta favorevole in quanto le opere da eseguire non determinino interferenze significative con i parametri ambientali (idrografia superficiale e sotterranea, vincolo sismico, geomorfologia). Eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica; inoltre ogni attraversamento di corso d'acqua o di canale da parte della linea di trasferimento dell'energia, dovrà essere oggetto di specifica istanza di concessione da trasmettere allo scrivente ufficio;
 - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Bari, prot. n. 5645 del 16.09.2009 rilascia parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto;
 - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio Pianificazione Forestale - Sez. Taranto, prot. n. 1306 del 05.06.2009 comunica che questo ufficio non ha competenze in merito in quanto l'area in questione non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/23;
 - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 16971 del 22.06.2009 comunica che nessun parere deve essere espresso da codesto ufficio in merito all'impianto fotovoltaico in oggetto, sconsigliato che dall'esame degli atti inviati e delle aerofotogrammetrie GIS-SIAN, sui fondi interessati non insistono oliveti o altre colture arboree per le quali sia necessario emettere apposita autorizzazione all'abbattimento;
 - Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15562 del 18.12.2009 ritiene che non sussistono condizioni di incompatibilità con i vincoli del P.A.I. vigente; per quanto concerne le tipologie di attraversamento dovranno essere stabilite rispettando le condizioni di sicurezza idraulica;
 - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 3789 del 27.01.2010 si esprime parere favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto a condizione che:
 - Salvaguardia della vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi;
 - Realizzazione di idonea schermatura della recinzione perimetrale con elementi arborei o arbustivi coprenti al fine di limitare l'impatto visivo prodotto dall'impianto;
 - Ripristino della finitura del piano del terreno alterato dalle attività di cantiere e sistemazione dell'area a verde;
 - Cura del terreno dell'area di impianto in fase di esercizio, pulizia della stessa, manutenzione del verde e divieto d'uso di sostanze chimiche diserbanti;
 - Utilizzo di prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli;
 - Provincia di Taranto - 9° Settore, prot. n. 7492 del 11.02.2010 comunica che La società deve osservare il puntuale rispetto di tutta la normativa in merito all'inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Si significa altresì che:
 - Qualora vengano previste superfici pavimentate occorrerà prevedere una gestione delle acque meteoriche ai sensi della normativa vigente;

- Tutti i materiali rivenienti da scavi e non riutilizzati come riempimento dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- Si precisa fin d'ora che in fase esecutiva, qualora sussistano eventuali aspetti ex D.L. 152/2006 il proponente deve presentare le opportune istanze ai sensi del predetto decreto.
- Comune di Ginosa, delibera di C.C. n° 53 del 06.10.2009 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e dell'elettrodotto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 18248 del 27.10.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 2563 del 01.07.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della stazione di smistamento e della relativa linea elettrica, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 20997 del 13.05.2009;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 45134 del 15.09.2009 rilascia il nullaosta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 43490/AOC/DIRIGEN del 06.07.2009 rilascia nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'opera in progetto;
- ENAV - Direzione Generale -Area Operativa - Progettazione Spazi Aerei., prot. n. 8693 del 15.06.2009 rilascia nulla osta positivo;
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 1193 del 30.06.2009 rilascia parere igienico-sanitario favorevole a condizione che:
 - Venga acquisito parere favorevole di enti, uffici e servizi aventi titoli per legge;
- ENEL Distribuzione S.p.A. prot. n. ENEL-DIS-0560961 del 17.08.2009 rilascia parere di conformità degli elaborati tecnici in riferimento alla documentazione atta a richiedere le prescritte autorizzazioni alla costruzione degli impianti di cui all'oggetto;
- ANAS S.p.A prot. n. CBA-0033839-P DEL 07/10/2009 concede alla società, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza di ogni altro ente o amministrazione, di realizzare sulla S.S. 106 gli attraversamenti sotterranei, trasversali e longitudinali di linee elettriche MT e posa di cavi in fibra ottica in conformità al progetto presentato con l'osservanza di prescrizioni regolamentate dai nostri disciplinari;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara prot. n. 3084 tit. III classe H fascia 6 del 25/05/2009 esprime parere favorevole alla costruzione delle opere in oggetto.
- ENI-SNAM rete gas prot. n. DISOR/MAT/ERC/120 del 03/10/2009 rilascia benestare alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto in attraversamento con i nostri metanodotti, fatti salvi i diritti di enti e terzi attenendosi alle condizioni dei nostri disciplinari tecnici e previa comunicazione di inizio lavori;
- ENI-Direzione Refining e Marketing Direzione Industriale Tecnico Oleodotti prot. n. TEOL 13/cg/254/09 del 18/05/2009 rilascia benestare alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto in attraversamento con i nostri oleodotti, fatti salvi i diritti di enti e terzi attenendosi alle condizioni dei nostri disciplinari tecnici e previa comunicazione di inizio lavori.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Fotouno S.r.l. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la piena disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico denominato "Marinella", in virtù di contratti di locazione sottoscritti e registrati;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 3803 del 11.03.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,37 MW ubicato nel Comune di Ginosa (TA) denominato "MARINELLA";

e delle relative opere connesse così distinte:

- Un cavidotto MT di collegamento tra l'impianto di produzione e la sottostazione di utenza 150/20kV
- Una Sottostazione di utenza 150/20 kV comprensiva di:
 - Sezione di trasformazione 150/20kV
 - Sezione di smistamento AT
- Due cavidotti AT di collegamento tra la sottostazione di utenza e la CP 150kV "Ginosa Marina"
- N. 2 stalli 150kV da realizzare presso la CP 150kV "Ginosa Marina"

- in data 18 Marzo 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotouno S.r.l. ed il Comune di Ginosa (TA) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 marzo 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11534 e della Convenzione al repertorio n. 11535;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,37 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ginosa (Ta) denominato "Marinella".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotouno S.r.l. con sede legale in Torino alla piazza Vittorio Veneto n. 12, Partita IVA 09817890016 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,37 MW ubicati nel Comune di Ginosa (Ta) denominato "Marinella";

e delle relative opere connesse così distinte:

- Un cavidotto MT di collegamento tra l'impianto di produzione e la sottostazione di utenza 150/20kV
- Una Sottostazione di utenza 150/20 kV comprensiva di:
 - Sezione di trasformazione 150/20kV
 - Sezione di smistamento AT
- Due cavidotti AT di collegamento tra la sottostazione di utenza e la CP 150kV "Ginosa Marina"
- N. 2 stalli 150kV da realizzare presso la CP 150kV "Ginosa Marina"

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Fotouno S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (Fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ginosa (Ta).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
